

L.R. 21 marzo 2007, n. 12 ⁽¹⁾.

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 28 marzo 2007, n. 7, parte prima.

(2) Con *Delib.G.R. 14 settembre 2007, n. 1066* è stato approvato il Protocollo d'intesa con le province per la realizzazione di strutture regionali antiviolenza di cui alla presente legge. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 11 novembre 2008, n. 1393* e la *Delib.G.R. 3 luglio 2009, n. 890*.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Principi.

1. La Regione Liguria riconosce che la violenza di genere contro le donne e i minori costituisce violazione dei diritti umani fondamentali dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità.
2. Gli effetti della violenza di genere sulle donne e sui minori di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta.

Art. 2

Finalità.

1. Con la presente legge la Regione si propone di:

- a) assicurare alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;

b) tutelare le donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia;

c) promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche.

Art. 3

Interventi regionali.

1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali e le Aziende Sanitarie Locali, riconosce e valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite, basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che abbiano tra i loro scopi la lotta alla violenza sulle donne e sui minori e la sua prevenzione.

2. La Regione favorisce e sostiene attività di prevenzione, di tutela e di solidarietà alle vittime della violenza, nonché percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne e i minori.

3. La Regione, attraverso un'attività integrata a vari livelli, promuove e coordina iniziative per prevenire e contrastare, anche mediante azioni coordinate fra istituzioni e realtà associative e di volontariato presenti sul territorio, la violenza di genere e coinvolge le Istituzioni scolastiche a fini di prevenzione e per concorrere alla formazione di una cultura del rispetto di genere.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione promuove protocolli di intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, Istituzioni scolastiche, Forze dell'Ordine e Autorità giudiziaria, Centri Antiviolenza e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle donne, allo scopo di creare reti e sistemi articolati in modo equilibrato sul territorio a partire dal livello provinciale.

5. La Regione, nell'ambito delle attività di programmazione regionale di cui all'*articolo 25 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12* (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari) individua fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza di cui tiene conto, altresì, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.

6. La Regione approva gli indirizzi, tenendo conto delle esperienze in atto, per la formazione degli operatori del settore, a base del programma formativo proposto dalle Province.

Art. 4

Interventi delle Autonomie locali.

1. Nell'ambito delle previsioni di cui alla *L.R. n. 12/2006*, le Province, i Comuni e le Aziende sanitarie, attraverso i Distretti Socio-sanitari, promuovono e realizzano le attività di cui alla presente legge prioritariamente con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Le Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 6, individuano i bisogni formativi degli operatori che intervengono sul fenomeno e realizzano le idonee iniziative di formazione professionale.

Art. 5 *Centri Antiviolenza.*

1. La Regione nell'ambito degli interventi di cui alla *L.R. n. 12/2006* promuove e sostiene la realizzazione di Centri Antiviolenza a favore delle donne, sole o con minori, vittime di violenza e sostiene altresì i centri già esistenti sul territorio.

2. I Centri Antiviolenza sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla *L.R. n. 12/2006*. In questo ambito i Centri mantengono costanti e funzionali rapporti, tesi anche a promuovere Protocolli d'intesa, con gli Enti pubblici cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali gli Enti locali, le Aziende sanitarie, le Forze dell'Ordine, l'Autorità giudiziaria e le Istituzioni scolastiche operanti sul territorio.

3. I Centri Antiviolenza, con l'obiettivo di almeno un Centro per ogni Provincia, possono essere costituiti, con le procedure dell'*articolo 53 della L.R. n. 12/2006*, da enti pubblici singoli o associati, associazioni iscritte all'albo del volontariato, da cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e imprese sociali con almeno cinque anni di esperienza nelle attività di tutela nello specifico settore e possono operare con Enti locali singoli o associati attraverso le procedure di accreditamento di cui all'*articolo 48 della L.R. n. 12/2006*. Sono considerati prioritariamente i soggetti organizzati che svolgono la loro attività nel settore utilizzando pratiche di accoglienza basate sulla relazione tra donne.

4. Ai fini della propria costituzione, i Centri Antiviolenza:

a) si dotano di un proprio Statuto in cui, tra l'altro, devono essere espressamente previste l'assenza del fine di lucro e l'obbligo di formazione del bilancio;

b) individuano gli operatori, dotati di adeguata professionalità, di cui si avvalgono;

c) indicano le risorse strumentali necessarie di cui dispongono per lo svolgimento delle loro attività.

5. I Centri di cui al comma 1 forniscono servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza e in particolare:

a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;

b) colloqui informativi di carattere legale;

c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;

d) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima anche attraverso gruppi autocentrati;

e) sostegno all'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia.

6. I Centri Antiviolenza di cui al comma 1 svolgono inoltre le seguenti attività:

a) iniziative culturali e/o sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne e i minori, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati;

b) raccolta di dati relativi all'utenza dei Centri Antiviolenza stessi e delle case rifugio di primo e di secondo livello sulla base delle indicazioni fornite dal Sistema regionale Osservatorio di cui all'articolo 6.

Art. 6

Modifica all'articolo 7 della L.R. n. 28/2004.

1. Al comma 1 dell'*articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28* (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) è aggiunta la seguente lettera:

"f) centri antiviolenza."

Art. 7

Sistema regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori.

1. Il Sistema regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori è costituito dall'Osservatorio regionale di cui al comma 2 e dagli Osservatori provinciali sulla violenza alle donne e ai minori laddove istituiti.

2. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle Politiche Sociali di cui all'*articolo 30 della L.R. n. 12/2006* è istituita un'apposita sezione rubricata "Osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori".

3. Il Sistema regionale Osservatorio realizza il monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri Antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale, al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.

4. L'Osservatorio regionale, sulla base delle disposizioni della *L.R. n. 12/2006*, svolge un'azione di monitoraggio dell'impiego delle risorse e verifica l'andamento e la funzionalità dei Centri Antiviolenza, delle case rifugio e delle strutture alloggiative temporanee, nonché l'efficacia dei programmi finanziati.

5. La Giunta regionale può individuare specifici studi o elaborazioni sui dati sulla violenza di genere da realizzarsi tramite l'Osservatorio regionale per la Sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui alla *L.R. n. 28/2004*.

Art. 8

Programmi antiviolenza.

1. La Regione, per le finalità della presente legge, sostiene programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza finalizzati all'accoglienza e al sostegno della vittima, tramite percorsi personalizzati, con l'obiettivo del superamento della situazione di disagio.

2. I programmi antiviolenza possono essere presentati:

a) dagli Enti locali, dagli altri enti pubblici anche economici e dalle Aziende Sanitarie Locali;

b) da Centri Antiviolenza;

c) da associazioni iscritte all'albo del volontariato, con priorità per le associazioni femminili, da cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e da imprese sociali che abbiano tra i propri scopi essenziali la lotta alla violenza contro le donne e i minori, con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore.

3. I programmi antiviolenza presentati di concerto tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) hanno la priorità.

4. I programmi antiviolenza possono prevedere:

a) case rifugio quali strutture di ospitalità temporanee per le donne sole o con minori che si trovino in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e/o fisica propria e/o dei minori, volte a garantire ai propri ospiti insieme alla residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale degli stessi;

b) strutture alloggiative temporanee, individuali e/o collettive di II livello, nelle quali possono essere ospitate donne sole o con minori che, passato il pericolo per l'incolumità propria e/o dei minori, necessitano di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

c) progetti individualizzati e personali volti al superamento della situazione di disagio conseguente al maltrattamento;

d) campagne di sensibilizzazione e/o di informazione sul fenomeno rivolte alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani e agli adolescenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede contributi per la realizzazione dei programmi anti violenza sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

6. I Programmi anti violenza finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettere a) e b) devono contestualmente individuare il soggetto gestore della struttura e definire le modalità della gestione.

Art. 9

Modalità di accesso alle strutture.

1. L'accesso alle strutture "casa rifugio" e "struttura alloggiativa temporanea" di cui all'articolo 8, comma 4, può avvenire tramite i Centri Anti violenza o i servizi sociali territorialmente competenti.

2. L'accesso alle strutture di cui al comma 1 è preceduto dall'adesione della donna ad un progetto personalizzato di superamento della situazione di disagio, costruito di concerto tra i Centri Anti violenza e i servizi sociali, con l'obiettivo di far raggiungere alla donna una piena autonomia.

Art. 10

Valorizzazione delle pratiche basate sulle relazioni fra donne.

1. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate sulle relazioni fra donne attribuendo la priorità alle associazioni femminili per gli interventi e le attività previste dalla presente legge e favorendone, comunque, il coinvolgimento.

Art. 11

Finanziamento dei Centri Anti violenza e dei programmi.

1. Il Piano socio-sanitario regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e il Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25 della L.R. n. 12/2006 individuano gli interventi destinati alle politiche di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale riserva annualmente una quota di finanziamento agli interventi previsti dalla presente legge con la deliberazione di cui all'articolo 6 della L.R. n. 28/2004. Si applicano le procedure previste dalla L.R. n. 28/2004.

3. La Regione, nella programmazione delle politiche abitative ovvero nelle sue azioni e misure attuative, può individuare le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei programmi previsti dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b).

4. La Giunta regionale può finanziare iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di finanziamento dei Centri Antiviolenza, dei programmi previsti dall'articolo 8 e degli altri interventi da realizzarsi ai sensi della presente legge.

Art. 12

Cumulabilità dei finanziamenti.

1. I finanziamenti concessi con la presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 13

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo, ai sensi dell'*articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15* (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 10.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 e iscrizione di pari importo in termini di competenza nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007 alla U.P.B. 1.102 "Spese per l'attività di governo" (articolo 11, comma 4);

b) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti aree:

- Area I - Istituzionale - U.P.B. 1.102 "Spese per l'attività di governo" e U.P.B. 1.202 "Politiche per la sicurezza e la tutela dei cittadini";

- Area VII - Edilizia;

- Area X - Persona, famiglia, associazioni;

- Area XI - Istruzione, formazione e lavoro;

- Area XII - Cultura, sport, tempo libero;

- Area XVIII - Gestionale U.P.B. 18.104 "Spesa per il sistema informativo regionale policentrico".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
